

**Legge regionale 20 maggio 2020, n. 16 (BUR n. 74/2020)  
(Novellazione) – Testo storico**

**NORME PER LA PARTECIPAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI  
AL SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI PER IL  
CONTRASTO ALLE EMERGENZE: MODIFICA DELLA LEGGE  
REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 “NORME PER IL  
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI”**

**Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari”.**

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è inserito il seguente:

*“Art. 3.1 - Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto.*

*1. I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari” per le spese inerenti le attività istituzionali possono essere, in tutto o in parte, messi a disposizione della Giunta regionale come da conforme indicazione del Presidente del Gruppo consiliare e secondo le modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite dall’Ufficio di presidenza, per il contrasto alle emergenze.*

*2. La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 recante il recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali.”.*

**Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.